

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 844/RE DEL 06 DICEMBRE 2023

Pratica n. 1964/RE del 05/12/2023

STRUTTURA PROPONENTE		Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso		
CODICE CRAM	DG.002	Ob.Funz.: B01GEN	CIG: /	CUP: /

OGGETTO:	vertenza (omissis) c/ ARSIAL+1 innanzi al Tribunale di Viterbo. Autorizzazione alla costituzione in giudizio con chiamata di terzo in manleva e conferimento dell'incarico al legale interno
-----------------	--

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI NO

ATTO CON IVA COMMERCIALE ISTITUZIONALE

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

ESTENSORE (Antonio Celani)	RESPONSABILE P.O. (Annarita Aracri)	DIRIGENTE DI AREA A.I. (Giacomo Guastella)
f.to Antonio Celani		Firmato digitalmente da Giacomo Guastella O = ARSIAL AG. REG. SVIL. INNOV. AGR. LAZIO T = Direttore Generale
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Annarita Aracri)		

CONTROLLO CONTABILE/FISCALE							
A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE				A CURA DEL A.C.B.			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N.	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
ISTRUTTORE (nome e cognome)			P.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE (Dott.ssa Sandra Cossa)		DIRIGENTE DI AREA (Dott.ssa Elisabetta Caldani)		

Il Direttore Generale Firmato digitalmente da
Giacomo Guastella
O = ARSIAL AG. REG. SVIL. INNOV. AGR. LAZIO
T = Direttore Generale

PUBBLICAZIONE		
PUBBLICAZIONE N° 844/RE	DELL'ALBO DELL'AGENZIA	DATA, lì 06/12/2023

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**N. 844/RE DEL 06 DICEMBRE 2023**

OGGETTO: vertenza (omissis) c/ ARSIAL+1 innanzi al Tribunale di Viterbo. Autorizzazione alla costituzione in giudizio con chiamata di terzo in manleva e conferimento dell'incarico al legale interno

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO lo Statuto, approvato con Deliberazione 20 luglio 2021, n. 472, avente ad oggetto "Approvazione dello Statuto dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), ex art. 8- ter co.2 della Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2",
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00100 del 15 giugno 2023, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nella persona del dott. Massimiliano Raffa;
- VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 13 Settembre 2023, n. 52/CS/RE, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale di ARSIAL al Dott. Giacomo Guastella, a far data 01 ottobre 2023, giusta Determinazione dirigenziale 02 ottobre 2023, n. 641/RE;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale 05 ottobre 2023, n. 642/RE, con la quale il Direttore Generale ha avvocato a sé la titolarità dell'incarico "Ad Interim" delle funzioni dirigenziali dell'Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso;
- VISTA la Legge Regionale 30 marzo 2023, n. 1 – Legge di stabilità regionale 2023;
- VISTA la Legge Regionale 30 marzo 2023, n. 2, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario della Regione Lazio 2023-2025;
- VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 08/CS/RE del 17 marzo 2023, avente ad oggetto: "Approvazione ed adozione del Bilancio di previsione 2023/2025";
- VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 18 luglio 2023, n. 35/CS/RE, avente ad oggetto "BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025. Adozione della variazione di Bilancio n. 4 Assestamento generale di Bilancio – Verifica della salvaguardia degli equilibri";
- VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;
- VISTO l'atto di citazione notificato ad ARSIAL il data 20.10.2023 (prot. ARSIAL n. 11305 del 23.10.2023), con il quale la Sig.ra (omissis) conveniva ARSIAL e la Comunità Montana dei Cimini innanzi al Tribunale di Viterbo, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:

"Voglia l'Ill.mo Signor Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accertare che la responsabilità per il sinistro de quo è totalmente ascrivibile ex artt. 2049-2051 cod. civ. - o, in subordine, ex art. 2043 cod. civ. (o nella diversa qualificazione giuridica individuata da codesto Giudicante) - ad "Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio" ("A.R.S.I.A.L.") e/o "Comunità Montana dei Cimini" e, per l'effetto, condannarle - unitamente e solidalmente tra loro, ciascuna secondo le rispettive responsabilità e tutte insieme per l'intero - al pagamento in favore della Signora (omissis) (alias "Suor Maria Cristina") della somma di Euro 70.982,00 per i danni patrimoniali e/o non patrimoniali da quest'ultima subiti in occasione del sinistro del 22 luglio 2022, o nella diversa misura che verrà ritenuta provata e/o di giustizia, anche in via equitativa. Il tutto oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e fino al saldo effettivo. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio";

PREMESSO:

- Che, con nota prot. 10990 del 07.11.2022, la Sig.ra (omissis), a mezzo legale, chiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito di un sinistro verificatosi in data 22.07.2022, alle ore 12,00 circa, presso l'area picnic e l'adiacente sentiero siti nel Comune di Viterbo, fraz. San Martino al Cimino, lungo la S.P. 25 Canepinese, altezza km. 0,900 circa;
- Che, secondo la ricostruzione fornita dalla Sig.ra (omissis), nelle predette circostanze di luogo e di tempo ella sarebbe caduta rovinosamente a terra a causa della presenza sul suolo di rami di diverse dimensioni, non segnalati e non visibili in quanto occultati dalla vegetazione presente e costituenti, quindi, una insidia e/o trabocchetto, riportando la frattura del femore sinistro e di radio ed ulna destri;
- Che, di conseguenza riteneva che la responsabilità dell'evento dannoso fosse ascrivibile ad ARSIAL, n.q. di proprietaria dell'area, e della Comunità Montana dei Cimini, n.q. di gestore della stessa, per non aver adempiuto correttamente all'obbligazione di custodia e manutenzione dei luoghi in cui si era verificato il sinistro;
- Che, con nota prot. 11066 del 09.11.2023, ARSIAL chiedeva cautelativamente l'apertura del sinistro alla compagnia assicurativa Unipolsai Assicurazioni S.p.A.;
- Che contemporaneamente, con nota prot. 2535 del 2022, l'Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso chiedeva alla competente Area Patrimonio notizie in merito alla effettiva proprietà in capo ad Arisial dell'area interessata dal sinistro, nonché ogni altra notizia utile per definire la posizione dell'Agenzia rispetto al sinistro stesso;
- Che, con nota prot. 2591 del 14.11.2022, l'Area Patrimonio, a seguito di opportuno sopralluogo di cui alla nota prot. 2587 del 14.11.2022, dichiarava che l'area picnic Parco del Grottone, di proprietà di ARSIAL, era in concessione amministrativa alla Comunità Montana dei Cimini, sulla quale gravava l'onere di provvedere alla gestione ed a tutti gli interventi di manutenzione;
- Che con nota prot. 11709 del 25.11.2023 l'Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso trasmetteva alla compagnia assicurativa Unipolsai Assicurazioni S.p.A., le predette note dell'Area Patrimonio prott. 2587-2591 del 14.11.2023, integrando successivamente la documentazione, con nota prot. 12423 del

15.12.2022, con quanto pervenuto dal legale della Sig.ra (omissis) con note prott. 12319-12320-12321 del 13.12.2022;

- Che, a seguito del sollecito ad una pronta definizione del sinistro trasmesso dal legale della Sig.ra (omissis) (prot. 154 del 09.01.2023), con nota prot. 267 del 01.01.2023 l'Area Affari Legali chiedeva aggiornamenti alla compagnia assicurativa;
- Che, con nota prot. 4848 del 08.05.2023, la compagnia assicurativa Unipolsai Assicurazioni S.p.A. respingeva la richiesta di indennizzo avanzata dalla Sig.ra Aleo, non rilevando profili di responsabilità attribuibili ad ARSIAL per il sinistro in questione, per l'insussistenza di situazioni di insidia e/o trabocchetto per un passante attento e prudente e rilevando, infine, che l'area in questione fosse gestita dal concessionario Comunità Montana dei Cimini;
- Che, con nota prot. 6665 del 21.06.2023, il legale della Sig.ra (omissis), nel diffidare a provvedere al risarcimento dei danni sopra descritti, invitava Arisial, la compagnia assicurativa Unipolsai Assicurazioni S.p.A. e la Comunità Montana dei Cimini alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli art. 2 ss. d.l. 132/2014 (convertito in l. 162/2014);
- Che, con nota prot. 7126 del 05.07.2023, la compagnia assicurativa Unipolsai Assicurazioni S.p.A. comunicava di non aderire alla negoziazione assistita, ribadendo quanto già riferito con nota prot. 4848/2023;

CONSIDERATO che l'Agenzia ritiene necessario costituirsi nel giudizio instaurato innanzi al Tribunale di Viterbo ed iscritto al n. 2319/2023 RG, anche con chiamata di terzo in manleva della compagnia assicurativa Unipolsai Assicurazioni S.p.A., per chiedere il rigetto della domanda ivi formulata dalla Sig.ra (omissis), per le ragioni di fatto e di diritto brevemente indicate in premessa e che saranno dettagliatamente esposte nella redigenda comparsa di costituzione e risposta con chiamata di terzo;

RITENUTO di conferire il relativo incarico legale alla professionalità interna all'Agenzia, Avv. Annarita Aracri, iscritta all'ordine degli avvocati di Roma, Albo speciale, anche al fine di consentire all'Agenzia un risparmio relativo alle competenze legali di un legale esterno che, con le decurtazioni di cui al Regolamento ARSIAL, ammonterebbero a complessivi euro 12.346,78 (giudizio di primo grado di valore come determinato dall'attore e riduzione del 40% di cui al Regolamento ARSIAL);

RITENUTO, pertanto, di dover autorizzare la costituzione di ARSIAL nel giudizio Aleo c/ ARSIAL+1 innanzi al Tribunale di Viterbo RG 2319/2023, anche con chiamata di terzo in manleva della compagnia assicurativa Unipolsai Assicurazioni S.p.A., con conferimento del relativo incarico professionale al legale interno dell'Agenzia, Avv. Annarita Aracri, con un risparmio delle competenze legali per l'Agenzia pari ad euro 12.346,78;

PRESO ATTO che il Dirigente dell'Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso ha individuato, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990, quale responsabile unico del procedimento l'Avv. Annarita Aracri;

SU PROPOSTA dell'Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso;

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI AUTORIZZARE la costituzione di ARSIAL nel giudizio Aleo c/ ARSIAL+1 innanzi al Tribunale di Viterbo RG 2319/2023, anche con chiamata di terzo in manleva della compagnia assicurativa Unipolsai Assicurazioni S.p.A., con conferimento del relativo incarico professionale al legale interno dell'Agenzia, Avv. Annarita Aracri, con un risparmio delle competenze legali per l'Agenzia pari ad euro 12.346,78.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.lgs. 33/2013	23				X			X